



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del 14 ottobre 2015 n. 94

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - RETTIFICA ARTICOLI 55 E 59.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **14** del mese di **ottobre** alle ore **17:55** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

	Pres.	Ass.
il Sindaco d'OTTAVIO Vincenzo	X	

Consiglieri Comunali:	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 - CASTIGLIONE Leo		X	09 - FORTI Marcello	X	
2 - CIERI Tommaso		X	10 - MARINO Patrizio	X	
3 - COCCIOLA Ilario	X		11 - MUSA Franco	X	
4 - COLETTI Tommaso	X		12 - NAPOLEONE Giulio		X
5 - BERNARDI Gilberto	X		13 - SCARLATTO Alessandro	X	
6 - RICCI Carlo Emanuele M.	X		14 - SCIMO' Francesco -	X	
7 - DI MARTINO Remo		X	15 - SECCIA Alessandro	X	
8 - FRATINO Nicola		X	16 - UCCELLI Marco Luigi	X	

Consiglieri assegnati	17	Consiglieri in carica	17
-----------------------	----	-----------------------	----

Risultando in totale: presenti n. **12** e assenti n. **5** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente riprende la trattazione del punto n. 12 all'ordine del giorno, precedentemente sospeso.

Il Presidente dà la parola al dirigente del settore finanziario, dott. De Francesco, per chiarimenti in merito alla proposta di modifica del regolamento in oggetto.

Seguono gli interventi dei consiglieri Musa, che presenta un emendamento, Scarlatto e Ricci.

A questo punto il Presidente pone in votazione l'emendamento del consigliere Musa che non viene approvato con 1 voto favorevole (Musa), contrari 9, astenuti 2 (Ricci e Marino).

A seguire il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAMMENTATO che l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 disciplina l'esercizio della potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, accordando a tali enti la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 682 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, per il quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATA, quindi, la propria deliberazione n. 30 del 12.06.2014, con la quale si è provveduto ad approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", composto di n. 62 articoli, come da allegato al citato atto;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 55, c. 3, del citato regolamento, il quale prevede una riduzione, in misura pari al 20%, della quota variabile della Tassa sui Rifiuti, in favore delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici;

OSSERVATO che il medesimo comma 3 disciplina termini, condizioni ed adempimenti al cui rispetto è subordinata la possibilità di godere del beneficio di che trattasi: in particolare si stabilisce che le modalità di svolgimento della pratica del compostaggio, nonché le relative procedure di verifica e controllo, saranno determinate dall'Ente;

RICHIAMATA, quindi, la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la promozione e l'attuazione del compostaggio domestico;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del regolamento sopra citato, recante la disciplina dei requisiti per lo svolgimento della attività di compostaggio, nonché la descrizione delle modalità concrete di svolgimento delle attività medesime;

VISTO, altresì, l'articolo 5 del regolamento sopra citato, relativo all'iter procedurale attinente la pratica del compostaggio domestico;

RAVVISATA la opportunità di coordinare le disposizioni dei due regolamenti in discorso;

RILEVATA, a tal fine, la necessità di provvedere alla rettifica del citato articolo 55, comma 3, al fine di provvedere alla esatta identificazione delle utenze domestiche potenzialmente interessate alla pratica del compostaggio domestico, nonché allo scopo di disciplinare in maniera inequivoca i termini di presentazione della comunicazione attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico;

RAVVISATA, altresì, la necessità di provvedere, per il solo anno 2015, al differimento al 31 maggio 2015 del termine di versamento della prima rata del tributo in discorso, allo stato fissata al 16 aprile 2015, allo scopo di:

- 1) Provvedere alla previa approvazione del Piano Finanziario 2015 del tributo in discorso, in modo da consentire, per una esigenza di certezza dei rapporti tributari, l'invio ai contribuenti di una unica comunicazione relativa al *quantum* dovuto per l'intero anno di imposta, evitando di procedere, come avvenuto lo scorso anno, a determinazioni del tributo in acconto con successivo conguaglio all'atto dell'approvazione delle tariffe del tributo di che trattasi;
- 2) Ultimare le attività, allo stato in corso, dirette alla ricerca di ogni possibilità riduzione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, costi come noto da finanziare integralmente con le entrate derivanti dalla tassa di che trattasi;
- 3) Ultimare il processo di bonifica, non ancora completato in conseguenza del differimento del termine di versamento del saldo Tari 2014, dei dati rilevanti l'imposizione tributaria di che trattasi, sostanzialmente ripresi dagli analoghi dati attinenti la Tarsu: la bonifica si è resa necessaria in conseguenza, sostanzialmente, della non perfetta coincidenza del regime giuridico della Tari con quello proprio della Tarsu, nonché della previsione, nel sistema regolamentare della Tari, di riduzione ed agevolazioni in precedenza non sussistenti;

OSSERVATO che il comma 2 dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, sopra citato, dispone in ordine ai termini di approvazione dei suddetti regolamenti, e alla relativa efficacia, prevedendo che i medesimi sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO, al riguardo, il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

RAMMENTATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 16 dell'art.53 della legge n. 388 / 2000, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#) per il quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTA, altresì, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

TENUTO CONTO che le modifiche regolamentari apportate con il presente atto entrano in vigore il 01.01.2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente, rilasciato ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. ed i.;

Con voti favorevoli 10, astenuti 2 (Musa e Marino), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se qui materialmente non ritrascritte;
2. Di sostituire, nel testo dell'art. 55, c.3, del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale alle parole "ubiccate fuori dal centro abitato, come individuato ai sensi del Codice della Strada" le parole "così come individuate dall'art. 2 del vigente Regolamento per la promozione e l'attuazione del compostaggio domestico", nonché le parole " entro il 31 dicembre dell'anno precedente" con le parole "entro i termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 5 del citato regolamento per la promozione e l'attuazione del compostaggio domestico";
3. Di eliminare, nel testo dell'art. 55, c. 3, del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, le parole "aventi la disponibilità esclusiva di terreno di pertinenza";
4. Di dare atto, pertanto, che il nuovo testo del citato c. 3, conseguente alle rettifiche di cui al precedente punto, risulta essere il seguente:

3. “Alle utenze domestiche, così come individuate dall’art. 2 del vigente Regolamento per la promozione e l’attuazione del compostaggio domestico, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile, rapportata ai mesi di effettiva pratica del compostaggio. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, redatta su modulistica predisposta dal Comune, entro i termini e secondo le modalità previsti dall’articolo 5 del citato regolamento per la promozione e l’attuazione del compostaggio domestico, attestante l’avvenuta attivazione del compostaggio domestico. Le modalità di svolgimento della pratica del compostaggio, nonché le relative procedure di verifica e controllo, sono determinate dall’Ente. La riduzione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della comunicazione di cui sopra. I contribuenti hanno l’obbligo di denunciare il venir meno del diritto alla fruizione dell’agevolazione.”
5. Di inserire nel testo dell’articolo 59 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, dopo il comma 4 il seguente comma 4bis:
4bis. “Per l’anno 2015 la scadenza del versamento della prima rata del tributo in discorso è fissata al 31 maggio 2015”;
6. Di dare atto che il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel testo risultante dalle rettifiche di cui al precedente punto 4, entra in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
6. Di dichiarare come, con separata ed unanime votazione dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Stante l’urgenza di provvedere in merito

Con la seguente votazione separata: favorevoli 10, astenuti 2 (Musa e Marino), resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, _____ 25 novembre 2015 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, _____ 25 novembre 2015 _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**